



COMUNE DI CERAMI

Provincia di Enna

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 22 agosto 2023

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (Legge 27.12.2019, n. 160).

L'anno duemilaventitrè, il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO, alle ore 18,00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in pubblica adunanza.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri nelle forme di legge, risultano presenti all'appello nominale, su n. 10 consiglieri assegnati e in carica:

N.	CONSIGLIERI	presente	assente	
1	CAVALERI Michelina	X		Partecipano: Il Sindaco, Prof. CHIOVETTA Silvestro e gli Assessori: Rag. SILLARO Sabina Dott.ssa CAVALERI Michelina (*) Avv. DI BELLA Luigi (*)
2	DI BELLA Luigi	X		
3	LOMBARDO Giuseppe	X		
4	PITRONACI Michela	X		
5	LOIBISO Michele	X		
6	SUTERA Antonio	X		
7	SCHILLACI Angelo	X		
8	PROTO Luigi	X		
9	PROTO Domenico	X		
10	SILLARO Nunziata	X		
Totale		10	=	(*) nella veste di Consigliere/Assessore

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Giuseppe LOMBARDO;
- Partecipa il V. Segretario Comunale, Dott. Nicolò COSTA
- Vengono designati scrutatori i Sigg.: Di Bella Luigi, Schillaci Angelo, Sillaro Nunziata.



COMUNE DI CERAMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SEGRETERIA COMUNALE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 22 AGOSTO 2023

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (Legge 27.12.2019, n. 160).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Lombardo, invita l'Assessore al Bilancio a voler illustrare al Consesso la proposta deliberativa.

La Dott.ssa Cavaleri dà lettura della proposta deliberativa in oggetto e delle relative aliquote.

Quindi fa presente di avere formalmente richiesto all'Ufficio Finanziario di valutare la possibilità di ridurre le aliquote IMU e TASI, pur ribadendo che a tutt'oggi l'obiettivo è quello di dare una concreta stabilità alle Casse comunali.

Il fatto che siano stati raggiunti risultati positivi, conclude l'Assessore, ci induce ad essere in ogni caso prudenti.

Ultimata la relazione dell'Assessore al Bilancio, il Presidente apre il dibattito.

Da parte dei due Capigruppo Consiliari viene preannunciato il voto favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione.

Procedutosi a votazione palese, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

- *consiglieri presenti e votanti:* n. 10
- *voti favorevoli:* n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, a firma dell'Assessore al Bilancio, corredata dei pareri favorevoli del Ragioniere in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Preso atto degli interventi succedutosi nel corso del dibattito consiliare;

- *con l'esito favorevole della superiore votazione,*

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (Legge 27.12.2019, n. 160)", costituente parte integrante del presente atto, unitamente agli allegati di cui la proposta risulta corredata.
- *con successiva votazione palese, per alzata di mano, il Consiglio, con n. 10 voti favorevoli, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*



COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio dei Comuni di Enna

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui allo articolo 1, comma 3, del citato d.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"

Vista la Legge di Bilancio 2023 la quale stabilisce che:

- la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale è pari al 50%;
- a partire dall'esercizio 2023, non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc.;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c.744, L. n. 160/2019);
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art.172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comm. 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che :

- con la Circolare 128/2022, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha comunicato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'articolo uno, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023;

con la Circolare n. 72 del 30 maggio 2023 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha comunicato che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2023 e previa intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, con proprio decreto ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati negli anni precedenti;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03..2022 e n. 21 del 30.07.2022, esecutive ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019	9,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;	1,00 per mille
Aliquota per Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del D/10 ("immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)	9,70 per mille
Aliquota per Aree fabbricabili	9,70 per mille
Aliquota per unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	9,70 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Aliquota ordinaria (9,70 per mille) ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che la stessa venga utilizzata come abitazione principale	9,70 per mille ridotta del 50 %
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Accertato che il gettito IMU per l'anno 2023, a netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (dati da preconsuntivo) ammonta ad €. 294.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 23.09.2020, esecutivo ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la impossibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, dare attuazione al piano di rientro del disavanzo di amministrazione nonché per il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di diminuire le aliquote così come approvate per l'anno precedente;

Ritenuto, per quanto sopra, approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019	9,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;	1,00 per mille
Aliquota per Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del D/10 ("immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)	9,70 per mille
Aliquota per Aree fabbricabili	9,70 per mille
Aliquota per unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	9,70 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Aliquota ordinaria (9,70 per mille) ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che la stessa venga utilizzata come abitazione principale	4,85 per mille
Aliquota ordinaria (9,70 per mille) ridotta del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	4,85 per mille

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a €. 294.000,00, a lordo della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 2);

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

---- propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

1. **di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019	9,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;	1,00 per mille
Aliquota per Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del D/10 ("immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)	9,70 per mille
Aliquota per Aree fabbricabili	9,70 per mille
Aliquota per unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	9,70 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti

Aliquota ordinaria (9,70 per mille) ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che la stessa venga utilizzata come abitazione principale	4,85 per mille
Aliquota ordinaria (9,70 per mille) ridotta del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	4,85 per mille

2. **di stimare** in €. 294.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni sopra determinate, al lordo delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Cerami, lì 21 luglio 2023





COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio dei Comuni di Enna

PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

ALLEGATI ALLA

DELIBERAZIONE DI G.M. n. _____ del _____
xx DELIBERAZIONE DI C.C. n. 30 del 22.08.2023

OGGETTO:


Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
- Si esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi: _____

Cerami, li 21.07.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Nicolò Costa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto attestante la copertura finanziaria.
- Si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto per i seguenti motivi: _____

- Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

Cerami, li 21.07.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Nicolò COSTA



COMUNE DI CERAMI

Provincia di Enna



0 282350 073177

ENTRATA

Protocollo N. 0007317 del 24/07/2023

COMUNE DI CERAMI

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE N. 14 DEL 21/07/2023

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 (L. N. 160/2019)

Il sottoscritto La Monica Faro, Revisore unico del Comune di Cerami, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2022, ricevuto a mezzo pec in data 21/07/2022, la richiesta di parere come da oggetto

Esaminata la suddetta proposta e preso atto delle aliquote e detrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

Preso atto che sulla base degli incassi IMU 2022, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a € 294000,00 a lordo delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.


Visti

- l' art. 239 del TUEL, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali ;
- i pareri dell' art 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area economica Finanziaria.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Bagheria, 21/07/2023

Il Revisore unico
Dott. Faro La Monica



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 24/07/2023 08:13:52 UTC

File verificato: C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\GolemSiipal\{23A6B18F-E99A-4213-B610-8DC03CC2153D}\PARERE REVISORE n. 14 ALIQUOTE E DTERAZIONI IMU 2023.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : LA MONICA FARO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 24/07/2023 08:13:51 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/07/2023 08:13:51 UTC

Dati del certificato del firmatario LA MONICA FARO :

Nome, Cognome: LA MONICA FARO
Numero identificativo: LOLF2022011456274969
Data di scadenza: 12/01/2025 23:00:00 UTC
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata , Namirial S.p.A./02046570426 , Certification Authority , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 |
P.IVA 07945211006

Oggetto: VERBALE N. 14 E 15

Mittente: "farolamonicaee.ll" <farolamonicaee.ll@pec.it>

Data: 21 Lug 2023 16:01:13

A: "protocollo.cerami" <protocollo.cerami@pec.it>

CC:

Allegati: PARERE REVISORE n. 14 ALIQUOTE E DTERAZIONI IMU 2023.pdf.p7m, VERB. N. 15
PARERE ALIQUOTA ADD COM 2023.pdf.p7m

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Giuseppe Lombardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Michelina Càvaleri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicolò Costa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
o per l'esclusivo uso della carica di consigliere comunale.

Cerami, li 22 AGO 2023



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicolò Costa



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
come prescritto dall'art. 11, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 AGO 2023**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1,
della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44);

perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art.12, comma 2, della
Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44);

Cerami, li _____

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Nicolò Costa